

Delib. n. 66 - 17.6.2016

OGGETTO: Nuova convenzione con gli Enti Gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale. Periodo 1.9.2016 - 31.8.2022.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

### Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che il Consiglio comunale con deliberazione in data 31.10.2008 n. 190/43939 P.G. ha disposto di approvare la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e gli Enti gestori delle sotto elencate scuole dell'infanzia paritarie:

-	BADIA NUOVA	via Prima n. 79 - vill. Badia
-	S.ANTONIO	via Chiusure n. 83
-	S.MARIA VITTORIA	via Zanelli n. 5
-	S.GIULIA - VILL. PREALP.	via Tovini n.6- vill. Prealp.
-	S.FILIPPO - VILL. SERENO	via XIV n. 137 - vill. Sereno
-	BONICELLI -VILL.VIOLINO	via Prima n. 6- vill. Violino
-	PAOLO VI	via Torricella di Sopra n.150
-	SANTA MARTA	via P. Marone n. 13-a
-	G.SEGA	via G. Sega n. 12
-	PASSERINI	via Belvedere n. 26
-	S.STEFANO	via Bonatelli n. 8
-	CRISTO RE	via Fabio Filzi n. 11
-	S.M. CROCIFISSA DI ROSA	via G. Galilei n. 65
-	MADDALENA DI CANOSSA	via A. Diaz n. 30
-	PARROCCHIA DI SAN ROCCO	via Fornaci n. 68
-	A.COCCHETTI	v.lo S. Clemente n. 13 a
-	S.GIUSEPPE	via Moretto n. 38
-	AUDIOFONETICA UBERTI	via S. Antonio n. 51
-	S.MARIA DEGLI ANGELI	via Bassiche n. 36
-	S.MARIA AUSILIATRICE	via Lombardia n. 40
-	S.MARIA DI NAZARETH	via Ferri n. 91

per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2015;

- che la suddetta convenzione è stata modificata ed integrata con deliberazione consiliare in data 29.3.2012 n.

60/11164 P.G, portando tra l'altro la scadenza della medesima al 31.8.2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 2146/116514 P.G. del 19.11.2013 si è preso atto del subentro dei nuovi enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate A. Cocchetti, Audiofonetica Uberti e S.ta Maria degli Angeli;
- che la Fondazione Alma Tovini Domus, ente gestore della scuola dell'infanzia A. Cocchetti di Vicolo S. Clemente ne ha disposto la chiusura al termine dell'anno scolastico 2013/2014;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione in data 28.9.2015 n. 144 ha disposto di inserire la scuola dell'infanzia paritaria non statale Mons. Franceschetti tra le scuole convenzionate con il Comune, precisando che la suddetta scuola entrava in convenzione dall'anno scolastico 2015-2016, alle medesime condizioni di cui alla convenzione in atti che già regolava i rapporti con le altre scuole paritarie non statali convenzionate;

Dato atto che le sopra citate convenzioni con gli Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale scadranno di diritto al termine dell'anno scolastico 2015/2016 in data 31.8.2016;

Considerato:

- che la Legge 28.3.2003 n.53 ha inteso promuovere la generalizzazione sia dell'offerta sia della frequenza della scuola dell'infanzia;
- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione in data 9.10.2000 n. 210 ha individuato le linee d'indirizzo generale per l'erogazione dei servizi educativi formativi, sottolineando la convergenza di competenze e di responsabilità dello Stato, degli Enti territoriali e più estesamente delle agenzie educative pubbliche e del privato sociale;
- che il Comune ha istituito e gestisce attualmente ventuno scuole dell'infanzia, che non soddisfano integralmente la domanda di servizio educativo-formativo di quella specifica fascia d'età, anche in considerazione dei limiti oggettivi di flessibilità e di capacità di crescita e/o d'ampliamento dei diversi complessi immobiliari scolastici di proprietà comunale;
- che la legge 10.3.2000, n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;

Ritenuto, per quanto sopra espresso e per assicurare la generalizzazione quantitativa, l'ampiezza dell'offerta educativa della scuola dell'Infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale, di addivenire alla stipula di una nuova convenzione con i seguenti Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale:

<b>SCUOLA</b>	<b>indirizzo</b>	<b>C.F.</b>	<b>ENTE GESTORE</b>
<b>BADIA NUOVA</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 81 V. BADIA	98000320170	PARR. MAD. DEL ROSARIO
<b>S.ANTONIO</b>	VIA CHIUSURE 83	80014590170	PARR.S.ANTONIO DA PADOVA
<b>S.M.VITTORIA</b>	VIA ZANELLI 5	80018670176	PARR. S.MARIA VITTORIA
<b>S.GIULIA PREALPINO</b>	VIA TOVINI 6	80058560170	PARR. S.TA GIULIA
<b>S.FILIPPO - SERENO</b>	VIA XIV 137 V. SERENO	98001550171	PARR. S.FILIPPO NERI
<b>BONICELLI - VIOLINO</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 6 V. VIOLINO	98030000172	PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE
<b>PAOLO VI</b>	VIA TORRICELLA DI SOPRA 150	00866910177	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.MARTA</b>	VIA P.MARONE 13/	80019170176	FOND.NE S.TA MARTA
<b>G.SEGA</b>	VIA G.SEGA 12	80052030170	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>PASSERINI</b>	VIA BELVEDERE 26	80019490178	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.STEFANO</b>	VIA BONATELLI 8	80049510177	PARR. S.TO STEFANO
<b>CRISTO RE</b>	VIA F.FILZI 11	00872710173	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.M. CROCIFISSA</b>	VIA GALILEI 65	80010170175	PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA
<b>MADD. DI CANOSSA</b>	VIA DIAZ 30	00558630174	CASA PRIMARIA CANOSSIANE
<b>PARR. SAN ROCCO</b>	VIA FORNACI 68	98029930173	PARR. SAN ROCCO
<b>S.GIUSEPPE</b>	VIA MORETTO 38	02347900587	CONGR. SUORE ANCELLE
<b>AUDIOFONETICA UBERTI</b>	VIA S. ANTONIO 61	03451280980	FONDAZ. BRESC.NA CAVALLERI
<b>S. MARIA DEGLI ANGELI</b>	VIA BASSICHE 36	98174940175	FONDAZ. SC. CATTOLICA
<b>S.MARIA AUSILIATRICE</b>	VIA LOMBARDIA 40	00665500179	CASA MARIA AUSILIATRICE
<b>S.MARIA DI NAZARETH</b>	VIA FERRI 91	80009570179	CONGR. SACRA FAMIGLIA
<b>MONS. FRANCESCHETTI</b>	VIA PIAMARTA 6	03596500987	COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE

Dato atto:

- che gli Enti Gestori delle suddette scuole aderiscono all'Associazione Bresciana degli Asili e delle Scuole dell'infanzia - denominata ADASM - FISM;
- che tale Associazione ha statutariamente lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
  - il coordinamento e la vigilanza delle attività delle scuole dell'infanzia non statali della provincia di Brescia, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
  - la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità Istituzionali del settore, promuovendo le relative istanze e valorizzando il contributo dato nel campo dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;

- l'organizzazione di corsi per il personale addetto alle scuole dell'infanzia ed ai genitori, per favorire una più adeguata attenzione al bambino;
- che l'ADASM - FISM, interviene alla convenzione di cui sopra quale organismo rappresentativo delle istanze delle scuole a gestione non statale e di fatto coordinatore del rapporto sistemico, efficace ed efficiente con il Comune, evitando ogni parcellizzazione e proponendosi come garante degli adempimenti connessi e dipendenti dal rapporto convenzionale in essere;
- che presso le succitate scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale funzionano attualmente n. 70 sezioni con circa n. 1.765 bambini iscritti, e residenti nel Comune di Brescia;

Visto l'allegato schema di convenzione, della durata di sei anni, dall'1.9.2016 al 31.8.2022, e ritenuto di approvarlo per le motivazioni sopra esposte;

Dato atto che la spesa presunta derivante dall'approvazione del presente provvedimento viene quantificata presuntivamente in € 5.666.963,00 annui;

Dato atto che relativamente alla spesa di cui al presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione del Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 19.4.2016 dal Responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido e in data 19.4.2016 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che la commissione consiliare "istruzione, cultura, sport e politiche giovanili" ha espresso in data 10.6.2016 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

#### d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la convenzione di cui allo schema allegato sub. A), della durata di anni sei, dall'1.9.2016 al 31.8.2022, tra il Comune e i seguenti Enti Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale:

<b>SCUOLA</b>	<b>indirizzo</b>	<b>C.F.</b>	<b>ENTE GESTORE</b>
BADIA NUOVA	VIA I^ N. 81 V. BADIA	98000320170	PARR. MAD. DEL ROSARIO
S.ANTONIO	VIA CHIUSURE 83	80014590170	PARR.S.ANTONIO DA PADOVA
S.M.VITTORIA	VIA ZANELLI 5	80018670176	PARR. S.MARIA VITTORIA
S.GIULIA PREALPINO	VIA TOVINI 6	80058560170	PARR. S.TA GIULIA
S.FILIPPO - SERENO	VIA XIV 137 V. SERENO	98001550171	PARR. S.FILIPPO NERI
BONICELLI - VIOLINO	VIA I^ N. 6 V. VIOLINO	98030000172	PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE
PAOLO VI	VIA TORRICELLA DI SOPRA 150	00866910177	SCUOLA DELL'INFANZIA
S.MARTA	VIA P.MARONE 13/	80019170176	FOND.NE S.TA MARTA
G.SEGA	VIA G.SEGA 12	80052030170	SCUOLA DELL'INFANZIA
PASSERINI	VIA BELVEDERE 26	80019490178	SCUOLA DELL'INFANZIA
S.STEFANO	VIA BONATELLI 8	80049510177	PARR. S.TO STEFANO
CRISTO RE	VIA F.FILZI 11	00872710173	SCUOLA DELL'INFANZIA
S.M. CROCIFISSA	VIA GALILEI 65	80010170175	PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA
MADD. DI CANOSSA	VIA DIAZ 30	00558630174	CASA PRIMARIA CANOSSIANE
PARR. SAN ROCCO	VIA FORNACI 68	98029930173	PARR. SAN ROCCO
S.GIUSEPPE	VIA MORETTO 38	02347900587	CONGR. SUORE ANCELLE
AUDIOFONETICA UBERTI	VIA S. ANTONIO 61	03451280980	FONDAZ. BRESC.NA CAVALLERI
S. MARIA DEGLI ANGELI	VIA BASSICHE 36	98174940175	FONDAZ. SC. CATTOLICA
S.MARIA AUSILIATRICE	VIA LOMBARDIA 40	00665500179	CASA MARIA AUSILIATRICE
S.MARIA DI NAZARETH	VIA FERRI 91	80009570179	CONGR. SACRA FAMIGLIA
MONS. FRANCESCHETTI	VIA PIAMARTA 6	03596500987	COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE

b) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

<b>Anno</b>	<b>Importo €</b>	<b>Miss/Progr Tit/Macroaggr</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Capitolo/Art</b>	<b>Impegno</b>	<b>Conto finanz</b>
2016	2.444.450,00	04.01.1.04	2016	039200/153	2016 3784/1	U.1.04.04.01.001
2017	5.666.963,00	04.01.1.04	2017	039200/153	2017 2371/1	U.1.04.04.01.001
2018	5.666.963,00	04.01.1.04	2018	039200/153	2018 101/1	U.1.04.04.01.001
2019/2022	5.666.963,00	04.01.1.04	2019	039200/153	Annotazione contabile	U.1.04.04.01.001

c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 66.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Morelli, si hanno gli interventi dei consiglieri Ferrari M., Gamba, Foresti, Gallizioli e la replica finale dell'assessore Morelli.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, uno dopo l'altro, con il sistema di rilevazione elettronica palese, gli emendamenti presentati dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Su tutti gli emendamenti presentati la Responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

L'Assessore Morelli interviene per indicazione di voto su tutti gli emendamenti presentati.

##### Emendamento n. 1

*Nel dato atto: dello schema di convenzione tra Comune di Brescia e gli enti gestori delle scuole dell'Infanzia paritarie a gestione non statale.*

*Al punto C sostituire: "l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci"*

***Con: "l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci, tramite trasmissione annuale del bilancio sociale o di altro documento contabile previsto dallo statuto dell'ente gestore presso il Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune."***

Prima della messa in votazione si ha la dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli.

Detto emendamento, messo in votazione, viene accolto con 19 voti favorevoli, 4 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli, Puccio, Sidari) ed un astenuto (Onofri). Si dà atto:

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il Presidente Ungari;
- che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il consigliere Tacconi.

##### Emendamento n. 2

*All'ARTICOLO 17: - Tariffe Servizi Integrativi -*

*Sostituire: "In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e anticipato) gli Enti Gestori, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, ne fissa autonomamente il corrispettivo a carico dell'utenza. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, il corrispettivo di tali servizi dovrà essere determinato sulla base delle tariffe applicate dal Comune per i servizi integrativi corrispondenti."*

Con: **"In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e anticipato) la Commissione di cui Art. 23 delibera, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, il corrispettivo a carico dell'utenza".**

Detto emendamento, messo in votazione, viene respinto con 3 voti favorevoli (Albini, Gamba, Parmigiani), 21 voti contrari ed un astenuto (Onofri). Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il consigliere Tacconi.

#### Emendamento n. 3

All'ARTICOLO 21 - Verifiche -

Sostituire: "Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:"

Con: **"Il Comune, almeno due volte nell'arco dell'anno scolastico per ogni istituito, si impegna a controllare, tramite ispezione da parte di funzionari comunali che verbalizzeranno la valutazione sul rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare", segue testo originale.**

Detto emendamento, messo in votazione, viene accolto con 21 voti favorevoli, 3 voti contrari (Ferrari M., Puccio, Sidari) ed un astenuto (Onofri). Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il consigliere Tacconi.

#### Emendamento n. 4

All'ARTICOLO 23 - Commissione -

Sostituire: "La Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, per valutare e promuovere: le condizioni per la realizzazione di un positivo rapporto integrativo della continuità del processo educativo tra scuole comunali, convenzionate e statali. In particolare la Commissione propone sinergie nei processi tecnici di programmazione, si confronta sulle diverse esperienze condotte nelle scuole dell'infanzia cittadine, esprime parere sui progetti di sperimentazione"

Con: **"La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno oltre che su richiesta di una delle parti per valutare e promuovere: le condizioni per la realizzazione di un positivo rapporto integrativo della continuità del processo educativo tra scuole comunali, convenzionate e statali. In particolare la Commissione propone sinergie nei processi tecnici di programmazione, si confronta sulle diverse esperienze condotte nelle scuole dell'infanzia cittadine, esprime parere sui progetti di sperimentazione"**

**Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in sezione dedicata."**

Prima della messa in votazione si ha la dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli.

Detto emendamento, messo in votazione, viene accolto con 20 voti favorevoli, 4 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli, Puccio, Sidari) ed un astenuto (Onofri). Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il consigliere Tacconi.

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da parte dei consiglieri Albini, Gamba, Patitucci, Gallizioli, Ferrari M., Capra.

Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva degli emendamenti accolti, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.26	
Voti favorevoli	n.21	
Voti contrari	n. 3	(Ferrari M., Puccio, Sidari)
Astenuti	n. 2	(Gamba, Onofri)

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la convenzione di cui allo schema allegato sub. B), della durata di anni sei, dall'1.9.2016 al 31.8.2022, tra il Comune e i seguenti Enti Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale:

<b>SCUOLA</b>	<b>indirizzo</b>	<b>C.F.</b>	<b>ENTE GESTORE</b>
<b>BADIA NUOVA</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 81 V. BADIA	98000320170	PARR. MAD. DEL ROSARIO
<b>S.ANTONIO</b>	VIA CHIUSURE 83	80014590170	PARR.S.ANTONIO DA PADOVA
<b>S.M.VITTORIA</b>	VIA ZANELLI 5	80018670176	PARR. S.MARIA VITTORIA
<b>S.GIULIA PREALPINO</b>	VIA TOVINI 6	80058560170	PARR. S.TA GIULIA
<b>S.FILIPPO - SERENO</b>	VIA XIV 137 V. SERENO	98001550171	PARR. S.FILIPPO NERI
<b>BONICELLI - VIOLINO</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 6 V. VIOLINO	98030000172	PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE
<b>PAOLO VI</b>	VIA TORRICELLA DI SOPRA 150	00866910177	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.MARTA</b>	VIA P.MARONE 13/	80019170176	FOND.NE S.TA MARTA
<b>G.SEGA</b>	VIA G.SEGA 12	80052030170	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>PASSERINI</b>	VIA BELVEDERE 26	80019490178	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.STEFANO</b>	VIA BONATELLI 8	80049510177	PARR. S.TO STEFANO
<b>CRISTO RE</b>	VIA F.FILZI 11	00872710173	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.M. CROCIFISSA</b>	VIA GALILEI 65	80010170175	PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA
<b>MADD. DI CANOSSA</b>	VIA DIAZ 30	00558630174	CASA PRIMARIA CANOSSIANE
<b>PARR. SAN ROCCO</b>	VIA FORNACI 68	98029930173	PARR. SAN ROCCO
<b>S.GIUSEPPE</b>	VIA MORETTO 38	02347900587	CONGR. SUORE ANCELLE
<b>AUDIOFONETICA UBERTI</b>	VIA S. ANTONIO 61	03451280980	FONDAZ. BRESC.NA CAVALLERI
<b>S. MARIA DEGLI ANGELI</b>	VIA BASSICHE 36	98174940175	FONDAZ. SC. CATTOLICA
<b>S.MARIA AUSILIATRICE</b>	VIA LOMBARDIA 40	00665500179	CASA MARIA AUSILIATRICE
<b>S.MARIA DI NAZARETH</b>	VIA FERRI 91	80009570179	CONGR. SACRA FAMIGLIA
<b>MONS. FRANCESCHETTI</b>	VIA PIAMARTA 6	03596500987	COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE

b) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

<b>Anno</b>	<b>Importo €</b>	<b>Miss/Progr Tit/Macroaggr</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Capitolo/Art</b>	<b>Impegno</b>	<b>Conto finanz</b>
2016	2.444.450,00	04.01.1.04	2016	039200/153	2016 3784/1	U.1.04.04.01.001
2017	5.666.963,00	04.01.1.04	2017	039200/153	2017 2371/1	U.1.04.04.01.001
2018	5.666.963,00	04.01.1.04	2018	039200/153	2018 101/1	U.1.04.04.01.001
2019/2022	5.666.963,00	04.01.1.04	2019	039200/153	Annotazione contabile	U.1.04.04.01.001

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli e 2 astenuti (Ferrari M., Puccio). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Sidari.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BRESCIA E GLI ENTI GESTORI DELLE  
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A GESTIONE NON STATALE**

**Premesso:**

- che la Legge 28 marzo 2003, n.53 ha inteso promuovere la generalizzazione sia dell'offerta, che della frequenza della scuola dell'infanzia;
- che i suddetti obiettivi tratteggiano il profilo del sistema scolastico pubblico integrato nell'ottica della estensione della qualità, valorizzando il patrimonio delle scuole di eccellenza già esistenti;
- che, il "Comune di Brescia" con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 ottobre 2000, n.210, ha individuato le linee di indirizzo generale per l'erogazione dei servizi educativo - formativi, sottolineando la convergenza di competenze e di responsabilità dello Stato, degli Enti territoriali e più estesamente delle agenzie educative pubbliche e del privato sociale;
- che, la scuola dell'infanzia di Brescia si connota per un positivo e ampio riconoscimento e per una diffusa adesione locale, dovuta anche alla realizzazione, da tempo consolidata, di un sistema integrato "pubblico - privato";
- che il "Comune di Brescia", con la definizione di nuovi rapporti convenzionali, intende confermare ulteriormente ed equilibrare la condivisione di risorse e di responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell'educazione dei bambini, considerando le scelte delle loro famiglie;
- che il servizio educativo e del benessere delle scuole dell'infanzia rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

**Rilevato:**

- che il "Comune di Brescia" ha istituito e gestisce attualmente ventuno scuole dell'infanzia;
- che la legge 10 marzo 2000, n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;

**Dato atto**

- che le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole

paritarie, che oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- b) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- c) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- e) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- f) l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;
- g) l'organica costituzione di corsi completi;
- h) l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
- i) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;

#### **Considerato:**

- che, il Comune di Brescia, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l'ulteriore miglioramento dell'offerta educativa della scuola dell'Infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale, oltre a sostenere attivamente sedici scuole dell'infanzia statali, ha stipulato convenzioni con gli Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale e cioè gli istituti "Badia Nuova, S. Antonio, S. Maria della Vittoria, S. Giulia detta anche Villaggio Prealpino, S. Stefano, S. Filippo Neri detta anche Villaggio Sereno, Bonicelli detta anche Villaggio Violino, Paolo VI, S. Marta, G. Segga, Passerini, Cristo Re, Audiofonetica Uberti, Crocifissa di Rosa, Parrocchia San Rocco, Maddalena di Canossa, S. Giuseppe, S. Maria degli Angeli, S. Maria Ausiliatrice, S. Maria di Nazareth, Mons. Franceschetti";
- che le sopra citate convenzioni con gli Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale scadranno di diritto al termine dell'anno scolastico 2015/2016 in data 31.08.2016;

#### **Evidenziato:**

- che tutte le suddette scuole hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 2000 e che, la stesse aderiscono all'Associazione Bresciana degli Asili e delle Scuole Dell'infanzia - denominata ADASM - FISM;
- che tale Associazione ha statutariamente lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
  - il coordinamento e la vigilanza delle attività delle scuole dell'infanzia non statali della provincia di Brescia, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
  - la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità Istituzionali del settore, promovendo le relative istanze e valorizzando il contributo dato nel campo dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;

- l'organizzazione di corsi per il personale addetto alle scuole dell'infanzia ed ai genitori, per favorire una più adeguata attenzione al bambino;
- che, nell'ambito specifico della scuola dell'infanzia, l'ADASM - FISM è stata in questi anni, l'organismo rappresentativo delle istanze delle scuole a gestione non statale e in fatto ha garantito il rapporto sistemico, efficace ed efficiente con il Comune, evitando ogni parcellizzazione e proponendosi come garante degli adempimenti connessi e dipendenti dal rapporto convenzionale in essere;
- che, peraltro, l'ADASM - FISM, interviene ed agisce in questo contesto anche quale associazione delegata ad organizzare i corsi annui di aggiornamento per il personale docente e non docente, con lo scopo di promuovere attività di formazione e qualificazione che costantemente migliorino le forme di intervento educativo e didattico e l'impostazione complessiva della scuola pubblica per l'infanzia.

**Tutto ciò premesso,**

tra il Comune di Brescia, gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale:

<b>SCUOLA</b>	<b>indirizzo</b>	<b>C.F.</b>	<b>ENTE GESTORE</b>
<b>BADIA NUOVA</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 81 V. BADIA	98000320170	PARR. MAD. DEL ROSARIO
<b>S.ANTONIO</b>	VIA CHIUSURE 83	80014590170	PARR.S.ANTONIO DA PADOVA
<b>S.M.VITTORIA</b>	VIA ZANELLI 5	80018670176	PARR. S.MARIA VITTORIA
<b>S.GIULIA PREALPINO</b>	VIA TOVINI 6	80058560170	PARR. S.TA GIULIA
<b>S.FILIPPO - SERENO</b>	VIA XIV 137 V. SERENO	98001550171	PARR. S.FILIPPO NERI
<b>BONICELLI - VIOLINO</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 6 V. VIOLINO	98030000172	PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE
<b>PAOLO VI</b>	VIA TORRICELLA DI SOPRA 150	00866910177	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.MARTA</b>	VIA P.MARONE 13/	80019170176	FOND.NE S.TA MARTA
<b>G.SEGA</b>	VIA G.SEGA 12	80052030170	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>PASSERINI</b>	VIA BELVEDERE 26	80019490178	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.STEFANO</b>	VIA BONATELLI 8	80049510177	PARR. S.TO STEFANO
<b>CRISTO RE</b>	VIA F.FILZI 11	00872710173	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.M. CROCIFISSA</b>	VIA GALILEI 65	80010170175	PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA
<b>MADD. DI CANOSSA</b>	VIA DIAZ 30	00558630174	CASA PRIMARIA CANOSSIANE
<b>PARR. SAN ROCCO</b>	VIA FORNACI 68	98029930173	PARR. SAN ROCCO
<b>S.GIUSEPPE</b>	VIA MORETTO 38	02347900587	CONGR. SUORE ANCELLE
<b>AUDIOFONETICA UBERTI</b>	VIA S. ANTONIO 61	03451280980	FONDAZ. BRESC.NA CAVALLERI
<b>S. MARIA DEGLI ANGELI</b>	VIA BASSICHE 36	98174940175	FONDAZ. SC. CATTOLICA
<b>S.MARIA AUSILIATRICE</b>	VIA LOMBARDIA 40	00665500179	CASA MARIA AUSILIATRICE
<b>S.MARIA DI NAZARETH</b>	VIA FERRI 91	80009570179	CONGR. SACRA FAMIGLIA
<b>MONS. FRANCESCHETTI</b>	VIA PIAMARTA 6	03596500987	COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE

successivamente rispettivamente denominati "Comune" ed "Enti Gestori", nonché l'Associazione degli asili e delle scuole dell'infanzia "ADASM-FISM", quest'ultima intervenente nella sua qualità di ente di rappresentanza e di coordinamento degli istituti parificati;

## si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 - Offerta scolastica

Gli Enti Gestori si impegnano nei confronti del Comune a garantire:

- un servizio educativo per i bambini e le bambine residenti nel Comune, iscrivibili alle scuole dell'infanzia che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;
- un'offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.

### Art. 2 - Requisiti

Gli Enti Gestori che sottoscrivono la presente convenzione, hanno già ottenuto la parità per le scuole gestite dagli stessi, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

Inoltre gli Enti Gestori si obbligano a rispettare gli ulteriori sotto indicati requisiti, che sono considerati essenziali per garantire una offerta scolastica qualitativamente elevata:

- la costituzione di sezioni con un numero di alunni non superiore a ventotto;
- l'attuazione del doppio organico per quanto concerne il ruolo docente;
- la sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo, **in misura appropriata per mantenere un'adeguata qualità dell'offerta formativa;**
- **l'aggiornamento periodico e la formazione degli educatori dei docenti;**
- la presenza di insegnanti di sostegno e/o di personale assistenziale, con idonea preparazione e competenza, che affianchi gli alunni in situazione di handicap, per i quali **l'A.T.S. (già A.S.L.)** abbia richiesto l'intervento assistenziale, ai sensi dell'art. 3) comma 1b, della Legge n.104/1992;
- l'accoglienza di alunni stranieri residenti e/o domiciliati, nonché la loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici.

### Art. 3 - Indicazioni Nazionali per il curriculum per la scuola dell'infanzia

Gli Enti Gestori si impegnano ad operare nel rispetto delle vigenti "Indicazioni per il curriculum" per le scuole dell'infanzia e di ulteriori disposizioni di legge, relative alla scuola dell'infanzia.

### Art. 4 - Iscrizioni ed ammissione

Gli Enti Gestori garantiscono l'assoluta gratuità del servizio educativo, accolgono prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Brescia, che ne facciano richiesta, nei tempi e con le modalità definite di concerto con il Comune.

L'ammissione dei bambini residenti alla frequenza della scuola dell'infanzia convenzionata avviene nei limiti di cui all'art. 2, sulla base di un'apposita graduatoria predisposta in esecuzione di criteri concordati tra le parti, in cui è sempre prioritario il principio della residenzialità.

Art. 5 - Modalità di formazione delle sezioni

Nella scuola dell'infanzia dell'ente gestore vengono accolti tutti i bambini che hanno compiuto i tre anni o li compiono entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere iscritti anche i nati ~~nel mese di gennaio~~ non oltre il termine del 15 marzo dell'anno successivo, purché ci sia disponibilità di posti e siano esaurite le eventuali liste di attesa dei nati entro il 31 dicembre. La permanenza nella scuola dell'infanzia dura di norma fino al compimento dell'età per l'iscrizione obbligatoria alla scuola primaria.

Il numero standard di bambini di una sezione di scuola dell'infanzia paritaria aderente alla convenzione è fissato in 25. Tale numero potrà essere in qualsiasi momento rideterminato mediante determinazione dirigenziale a cura del responsabile del Settore ~~Pubblica Istruzione~~ Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune di Brescia.

Pertanto il numero delle sezioni funzionanti in ciascuna scuola sarà determinato dividendo per 25 il totale dei bambini ammessi residenti in città e, solo con l'eventuale residuo di bambini residenti si potrà costituire un'ulteriore sezione, purché si raggiunga il numero minimo di 15 bambini aventi diritto.

Qualora il numero residuo dei bambini sia inferiore a 15, si potranno costituire sezioni di 28 bambini (max.) come previsto dal CCNL FISM. La presenza di alunni in situazione di difficoltà segnalati, opportunamente seguiti e/o assistiti, non modifica il numero standard di alunni per sezione.

**Art. 5/bis 6** - Scuola Audiofonetica

In considerazione della specificità e delle peculiarità della scuola paritaria Audiofonetica A. Uberti, nonché dell'elevata concentrazione di bambini diversamente abili accolti in detta scuola, il numero delle sezioni funzionanti nella scuola dell'infanzia convenzionata A. Uberti sarà determinato dividendo per 20 il totale dei bambini ammessi residenti in città e, con l'eventuale residuo di bambini residenti si potrà costituire un'ulteriore sezione, purché si raggiunga il numero minimo di 15 bambini aventi diritto.

Qualora il numero residuo dei bambini sia inferiore a 15, si potranno costituire sezioni di 28 bambini (max.) come previsto dal CCNL FISM.

Art. 7 - Sezioni

Il numero delle sezioni della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori è riconosciuto annualmente dal Comune prima del 30 giugno di ogni anno, sulla base del numero delle sezioni ~~operanti~~, determinate in base ai criteri di cui ai precedenti artt. 5 e ~~5/bis 6~~.

Il numero delle sezioni così riconosciute è valevole per l'intero anno scolastico di riferimento.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti Gestori trasmettono al Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido - del Comune, una richiesta di funzionamento delle sezioni che intendono attivare per l'anno scolastico successivo, con l'attestazione del numero dei bambini iscritti, residenti nel Comune di Brescia.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione da parte di residenti sia superiore alla disponibilità complessiva di sezioni riconosciute alla singola scuola convenzionata, l'eventuale convenzionamento di nuove sezioni dev'essere preventivamente concordato tra le parti ed espressamente autorizzato dal Comune.

#### Art. 8 - Personale ~~educativo~~ docente

E' riconosciuta al personale ~~educativo~~ docente della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori l'autonomia didattica.

Gli Enti Gestori devono garantire la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati dalle leggi regionali. Tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dagli Enti Gestori e deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità fisica, che l'abilitazione all'insegnamento.

Nel trattamento economico e giuridico deve essere assicurato il rispetto delle norme contrattuali di settore (contratto FISM) e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro.

All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato al Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune l'elenco nominativo del personale ~~educativo~~ docente e di quello ausiliario dipendente dagli Enti Gestori. ~~L'assunzione del personale avviene con una lettera di incarico, che, debitamente sottoscritta per accettazione dal personale incaricato, viene depositata a cura dell'ADASM - FISM, presso il Servizio Scuole dell'infanzia del Comune entro il giorno 30 del primo mese di attività dell'anno scolastico.~~

#### Art. 9 - Aggiornamento periodico e formazione del personale docente

Gli Enti Gestori devono garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente in servizio, quale diritto dovere di tutti gli insegnanti.

L'ADASM - FISM garantisce, coordina e sovrintende, con riferimento al Progetto Educativo e al Piano Formativo delle scuole le iniziative degli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia ~~parificate~~ paritarie, attraverso l'organizzazione del programma annuale dei corsi, con lo scopo di creare attività di aggiornamento e qualificazione che costantemente migliorino le forme di intervento educativo e didattico e l'impostazione complessiva della scuola pubblica integrata di qualità per l'infanzia.

E' assicurata l'eventuale partecipazione degli insegnanti a progetti di sperimentazione educativo-didattica e/o a altri corsi di professionalizzazione congiuntamente proposti dal Comune, dall'ADASM - FISM e dagli Enti Gestori, anche in collaborazione con Università e Istituti specializzati ai sensi del D.M. 10 luglio 2000, n. 177.

#### Art.10 - Personale ausiliario

L'organico del personale ausiliario deve essere adeguato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica, nonché sufficiente a garantire idonee condizioni igienico sanitarie degli edifici ~~e comunque in numero non inferiore a garantire il rapporto costante di un ausiliario a tempo pieno per ogni sezione funzionante nella scuola.~~

Devono essere garantiti l'aggiornamento e la formazione del personale ausiliario in servizio, quale diritto dovere di tutti gli operatori.

Art.11 - Integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psicofisica e relazionale

Gli Enti Gestori della scuola dell'infanzia accolgono tutti i bambini e le bambine.

La scuola dell'infanzia gestita dagli Enti Gestori promuove la presenza della diversità, quale risorsa ed occasione di maturazione personale e collettiva e come opportunità educativa e socializzante.

~~Nel caso di inserimento di alunni in situazione di difficoltà psicofisica e/o relazionale, per i quali l'Azienda Sanitaria Locale abbia prodotto apposita certificazione con la quale sia richiesto l'intervento assistenziale e/o di un insegnante di sostegno, gli Enti Gestori devono garantire la presenza del personale richiesto, con idonea preparazione e competenza.~~

Art.12 - Servizi integrativi e complementari

Gli Enti Gestori ~~previo accordo con il Comune~~ previa comunicazione al Comune possono attivare servizi integrativi, quali ad esempio l'ingresso anticipato e il tempo prolungato.

Art.13 - Integrazione scolastica alunni stranieri

Gli Enti Gestori assicurano l'integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti specifici.

Art.14 - Spese di gestione ordinaria e straordinaria e per l'acquisto del materiale didattico

Gli Enti Gestori provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.

Art.15 - Mensa

Il servizio di ristorazione scolastica può essere gestito direttamente dagli Enti Gestori, oppure dal Comune.

Quando gli Enti Gestori organizzano direttamente il servizio mensa, oltre ad assumersi tutti gli oneri economici relativi, devono rispettare le tabelle dietetiche approvate dall'Autorità Sanitaria e dal Comune, e devono altresì assicurare il rispetto delle cogenti disposizioni sull'auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.

In ogni caso il personale e le attrezzature di cucina sono a carico degli Enti Gestori.

Quando gli Enti Gestori intendono avvalersi del servizio di ristorazione del Comune devono formalmente comunicare tale intenzione entro il mese di ~~giugno~~ gennaio, ~~dell'anno solare~~ precedente all'anno scolastico nel quale dovrebbe partire il servizio, per consentire al Comune di valutare la fattibilità dell'iniziativa e di programmare l'intervento.

Gli Enti Gestori che intendono recedere dal servizio mensa del Comune devono darne formale comunicazione al ~~Servizio Scuole dell'infanzia~~ **Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido** - entro il 30 marzo dell'anno scolastico in corso e con decorrenza da quello successivo.

#### Art.16 - Tariffe servizio mensa

In tutti i casi di cui all'articolo precedente il servizio di ristorazione scolastica è oneroso.

Gli Enti Gestori applicano all'utente le tariffe stabilite dal Comune, per le diverse fasce di reddito e provvedono all'esazione delle rette secondo modalità analoghe a quelle applicate dal Comune.

**Eventuali agevolazioni tariffarie concesse agli utenti con famiglie numerose, in analogia a quanto stabilito per l'utenza del Comune, saranno rimborsate dallo stesso all'Ente gestore fino alla concorrenza dell'onere finanziario sostenuto.**

Le rette sono versate dall'utenza direttamente al Comune nel caso lo stesso eroghi la prestazione, altrimenti vengono trattentate dagli Enti Gestori.

#### Art.17 - Tariffe servizi integrativi

In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e anticipato) gli Enti Gestori, ~~fissano il corrispettivo degli stessi sulla base delle tariffe applicate dal Comune per i servizi integrativi corrispondenti.~~ **a partire dall'anno scolastico 2017/2018, ne fissano autonomamente il corrispettivo a carico dell'utenza. Limitatamente all'anno scolastico 2016/17, il corrispettivo di tali servizi dovrà essere determinato sulla base delle tariffe applicate dal Comune per i servizi integrativi corrispondenti.**

#### Art.18 - Calendario scolastico e orario di funzionamento

Gli Enti Gestori determinano la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, **in osservanza delle norme Regionali in materia** comunque assicurando un periodo di frequenza scolastica non inferiore a quello stabilito per le scuole dell'infanzia del Comune.

Il tempo scuola giornaliero della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori non può essere inferiore a quello delle scuole dell'infanzia comunali e non superiore a 10 ore.

**Ai fini della presente convenzione la durata dell'anno scolastico è fissata dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.**

#### Art.19 - Contributo del Comune per il funzionamento della scuola convenzionata

La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all'art. 2 del presente atto sono il presupposto necessario per l'erogazione del contributo perequativo per il funzionamento delle scuole convenzionate.

Gli Enti Gestori devono trasmettere entro il ~~1° ottobre~~ **15 settembre** di ogni anno, tramite l'ADASM FISM la seguente documentazione:

- 1) l'elenco degli alunni residenti frequentanti ciascuna scuola dell'infanzia convenzionata;
- 2) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell'ente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente capoverso.

In presenza delle sopra descritte condizioni per ogni anno scolastico di durata della convenzione, il Comune versa all'Ente gestore un contributo ~~annuo~~ per ciascuna sezione, così come formata ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 5, ~~5-bis e 6.~~ 6 e 7.

La determinazione del contributo per sezione di scuola convenzionata è commisurata al costo annuo di una sezione di scuola dell'infanzia comunale, calcolato assumendo le seguenti voci di spesa:

- ~~personale educativo con doppio organico (escluso personale di sostegno);~~
- ~~personale ausiliario~~
- ~~sostituzioni del personale docente e non docente~~
- ~~cancelleria e stampati~~
- ~~sussidi didattici~~
- ~~prodotti per pulizie~~
- ~~attrezzature e mobili non ammortizzabili~~
- ~~manutenzioni ordinarie mobili e immobili~~
- ~~utenze (compreso riscaldamento)~~
- ~~formazione e aggiornamento del personale~~
- ~~sperimentazioni didattiche~~

~~A partire dall'entrata in vigore della presente convenzione il contributo annuo per sezione è fissato in € 88.716,81 a partire dall'1.9.2012 pari al 78% circa del costo annuo di una sezione di scuola dell'infanzia comunale determinato con i criteri di cui sopra. Il suddetto contributo sarà erogato in due rate, la prima entro la fine del mese di febbraio di importo pari al 60% del contributo globale, mentre la seconda da erogarsi entro il mese di dicembre, pari al rimanente 40%.~~

A partire dall'entrata in vigore della presente convenzione il contributo per anno scolastico per sezione è fissato in € 77.250,00.

Il suddetto contributo sarà erogato in due rate, la prima di importo minimo pari al 40% del contributo globale, entro la fine del mese di novembre, mentre la seconda rata a saldo di quanto spettante sarà erogata entro la fine del mese di aprile.

Il numero delle sezioni da assumere a parametro per l'erogazione del contributo di cui sopra sarà quello delle sezioni riconosciute dal Comune per l'anno scolastico in corso.

Nel caso in cui altri enti istituzionali (Stato, Regione, ecc.) erogino fondi a qualsiasi titolo alla scuola dell'infanzia convenzionata, la contribuzione comunale viene ridotta di una somma corrispondente a quella sostenuta dalle altre agenzie istituzionali.

Il contributo è aggiornato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi relativi all'intera collettività (Nic) rilevato alla data del ~~31 dicembre~~ 31 agosto di ciascun anno.

Il Comune e gli Enti Gestori su richiesta di una delle parti, possono concordemente adeguare, in aumento o in diminuzione ed in modo proporzionale, ogni tre anni il contributo per sezione di scuola convenzionata, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Comune, in relazione alle voci di spesa, sopra individuate.

Limitatamente alla prima annualità scolastica di entrata in vigore della presente convenzione (2016/2017), i contributi di cui al presente articolo, sono ridotti delle somme corrispondenti ad eventuali contributi erogati alle scuole convenzionate da altri enti pubblici (Stato, Regione, ...)nel periodo suddetto e riferiti all'anno scolastico 2015/2016.

Sono altresì ridotti delle eventuali somme a credito del Comune a compensazione di contributi versati in eccesso, sempre riferiti all'anno scolastico 2015/2016.

Art.20 - Contributo per presenza di alunno in situazione di difficoltà

Il Comune eroga un contributo integrativo di ~~12.226,27~~ **12.607,00 Euro** ~~a partire dall'1.9.2012~~ per ogni alunno residente, in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale certificata, per il quale **l'Agenzia di Tutela della Salute (già Azienda Sanitaria Locale)** abbia richiesto uno specifico ed individualizzato sostegno educativo tramite insegnante di sostegno e/o un contributo integrativo di ~~8.930,49~~ **9.209,00 Euro** ~~a partire dall'1.9.2012~~ nel caso in cui sia richiesto dall'~~ASL~~ **ATS** un sostegno assistenziale, **nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale**. Gli Enti Gestori, all'uopo, devono presentare al ~~Servizio Scuole dell'Infanzia~~ **Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido** - del Comune, in via riservata e preventiva, copia della documentazione medica ufficiale attestante la presenza dei bambini portatori di handicap e l'entità della loro compromissione.

Gli Enti Gestori devono inoltre comprovare l'effettiva assunzione del personale educativo e/o assistenziale di sostegno richiesto dall'~~ASL~~ **ATS** tramite gli adempimenti di cui al precedente art. 7 **8**.

**I contributi di cui al presente articolo s'intendono per personale assunto a tempo pieno e saranno proporzionalmente ridotti nel caso in cui l'Ente Gestore assuma il personale educativo e/o assistenziale con contratti part-time.**

I contributi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi relativi all'intera collettività (Nic) rilevato alla data del ~~31 dicembre~~ **31 agosto** di ciascun anno.

~~Nel caso in cui altri enti istituzionali (Stato, Regione, ecc.) eroghino fondi a titolo di contributo per gli alunni in situazione di difficoltà alla scuola dell'infanzia convenzionata, la contribuzione comunale viene ridotta di una somma corrispondente a quella sostenuta dalle altre agenzie istituzionali.~~

I tempi e le modalità di erogazione di tale contributo sono i medesimi di cui all'art. 19.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla scuola Audiofonetica "A. Uberti", in quanto destinataria di specifici contributi di altri Enti relativi all'inserimento di bambini diversamente abili.

Art.21 - Verifiche

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

- **il rispetto degli standards tariffari comunali;**
- l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;
- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte degli Enti Gestori;
- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dagli Enti Gestori;

- il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **l'osservanza delle disposizioni dell'ATS e delle altre agenzie di controllo impartite dai suddetti soggetti in risultanza di sopralluoghi di verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;**
- la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi, cui all'art. 2 del presente atto.

#### Art.22 - Responsabilità dell'ente gestore

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo della scuola è a carico degli Enti Gestori.

Il Comune segnala per iscritto agli Enti Gestori eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Gli Enti Gestori possono presentare, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.

In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune si riserva di recedere dal rapporto.

#### Art.23 - Commissione

Per accertare ~~sia l'effettivo rispetto delle clausole del presente atto, che per promuovere la programmazione e la pianificazione di un compiuto sistema formativo integrato per la prima infanzia~~ è costituita una apposita Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, di cui fanno parte:

- il Presidente dell'ADASM-FISM o un suo delegato;
- due rappresentanti delle scuole dell'infanzia a gestione non statale convenzionate;
- ~~il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune o un suo delegato;~~
- ~~il Dirigente responsabile del Servizio scuole dell'infanzia del Comune.~~
- **il Responsabile dell'Area Servizi Educativi del Comune o un suo delegato;**
- **il Dirigente responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune.**

La Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, per valutare e promuovere le condizioni per la realizzazione di un positivo rapporto integrativo della continuità del processo educativo tra scuole comunali, convenzionate e statali.

In particolare la Commissione propone sinergie nei processi tecnici di programmazione, si confronta sulle diverse esperienze condotte nelle scuole dell'infanzia cittadine, esprime parere sui progetti di sperimentazione.

#### Art.24 - Durata

La presente convenzione entra in vigore con il ~~1° gennaio 2009~~ **1° settembre 2016** ed ha validità ~~fino al 31-8-2016~~ **31.08.2022.**

In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all'altra parte entro il ~~30 giugno~~ 31 dicembre, con effetti decorrenti dall'anno scolastico successivo.

#### Art.25 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Brescia. Per l'esecuzione dell'atto le parti dichiarano di eleggere speciale domicilio rispettivamente: Comune di Brescia, P.zza Loggia n.1, l'ADASM-FISM in Via Bollani - Brescia.

#### Art. 26 - Disposizioni finali

Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli Enti Gestori. Per quant'altro in atto non previsto, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di legge anche speciali applicabili alla fattispecie.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BRESCIA E GLI ENTI GESTORI DELLE  
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A GESTIONE NON STATALE**

**Premesso:**

- che la Legge 28 marzo 2003, n.53 ha inteso promuovere la generalizzazione sia dell'offerta, che della frequenza della scuola dell'infanzia;
- che i suddetti obiettivi tratteggiano il profilo del sistema scolastico pubblico integrato nell'ottica della estensione della qualità, valorizzando il patrimonio delle scuole di eccellenza già esistenti;
- che, il "Comune di Brescia" con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 ottobre 2000, n.210, ha individuato le linee di indirizzo generale per l'erogazione dei servizi educativo - formativi, sottolineando la convergenza di competenze e di responsabilità dello Stato, degli Enti territoriali e più estesamente delle agenzie educative pubbliche e del privato sociale;
- che, la scuola dell'infanzia di Brescia si connota per un positivo e ampio riconoscimento e per una diffusa adesione locale, dovuta anche alla realizzazione, da tempo consolidata, di un sistema integrato "pubblico - privato";
- che il "Comune di Brescia", con la definizione di nuovi rapporti convenzionali, intende confermare ulteriormente ed equilibrare la condivisione di risorse e di responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell'educazione dei bambini, considerando le scelte delle loro famiglie;
- che il servizio educativo e del benessere delle scuole dell'infanzia rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

**Rilevato:**

- che il "Comune di Brescia" ha istituito e gestisce attualmente ventuno scuole dell'infanzia;
- che la legge 10 marzo 2000, n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;

**Dato atto**

- che le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole paritarie, che oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:
  - a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
  - b) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  - c) ~~l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;~~ l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci, tramite trasmissione annuale del bilancio sociale o di altro documento contabile previsto dallo statuto dell'ente gestore presso il Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune;
  - d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  - e) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
  - f) l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;
  - g) l'organica costituzione di corsi completi;
  - h) l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
  - i) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;

#### Considerato:

- che, il Comune di Brescia, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l'ulteriore miglioramento dell'offerta educativa della scuola dell'Infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale, oltre a sostenere attivamente sedici scuole dell'infanzia statali, ha stipulato convenzioni con gli Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale e cioè gli istituti "Badia Nuova, S. Antonio, S. Maria della Vittoria, S. Giulia detta anche Villaggio Prealpino, S. Stefano, S. Filippo Neri detta anche Villaggio Sereno, Bonicelli detta anche Villaggio Violino, Paolo VI, S. Marta, G. Segga, Passerini, Cristo Re, Audiofonetica Uberti, Crocifissa di Rosa, Parrocchia San Rocco, Maddalena di Canossa, S. Giuseppe, S. Maria degli Angeli, S. Maria Ausiliatrice, S. Maria di Nazareth, Mons. Franceschetti";
- che le sopra citate convenzioni con gli Enti gestori delle scuole paritarie a gestione non statale scadranno di diritto al termine dell'anno scolastico 2015/2016 in data 31.08.2016;

#### Evidenziato:

- che tutte le suddette scuole hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 2000 e che, la stesse aderiscono all'Associazione Bresciana degli Asili e delle Scuole Dell'infanzia - denominata ADASM - FISM;
- che tale Associazione ha statutariamente lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
  - il coordinamento e la vigilanza delle attività delle scuole dell'infanzia non statali della provincia di Brescia, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;

- la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità Istituzionali del settore, promovendo le relative istanze e valorizzando il contributo dato nel campo dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;
- l'organizzazione di corsi per il personale addetto alle scuole dell'infanzia ed ai genitori, per favorire una più adeguata attenzione al bambino;
- che, nell'ambito specifico della scuola dell'infanzia, l'ADASM - FISM è stata in questi anni, l'organismo rappresentativo delle istanze delle scuole a gestione non statale e in fatto ha garantito il rapporto sistemico, efficace ed efficiente con il Comune, evitando ogni parcellizzazione e proponendosi come garante degli adempimenti connessi e dipendenti dal rapporto convenzionale in essere;
- che, peraltro, l'ADASM - FISM, interviene ed agisce in questo contesto anche quale associazione delegata ad organizzare i corsi annuali di aggiornamento per il personale docente e non docente, con lo scopo di promuovere attività di formazione e qualificazione che costantemente migliorino le forme di intervento educativo e didattico e l'impostazione complessiva della scuola pubblica per l'infanzia.

**Tutto ciò premesso,**

tra il Comune di Brescia, gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie a gestione non statale:

<b>SCUOLA</b>	<b>indirizzo</b>	<b>C.F.</b>	<b>ENTE GESTORE</b>
<b>BADIA NUOVA</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 81 V. BADIA	98000320170	PARR. MAD. DEL ROSARIO
<b>S.ANTONIO</b>	VIA CHIUSURE 83	80014590170	PARR.S.ANTONIO DA PADOVA
<b>S.M.VITTORIA</b>	VIA ZANELLI 5	80018670176	PARR. S.MARIA VITTORIA
<b>S.GIULIA PREALPINO</b>	VIA TOVINI 6	80058560170	PARR. S.TA GIULIA
<b>S.FILIPPO - SERENO</b>	VIA XIV 137 V. SERENO	98001550171	PARR. S.FILIPPO NERI
<b>BONICELLI - VIOLINO</b>	VIA I <sup>A</sup> N. 6 V. VIOLINO	98030000172	PARR. S.GIUSEPPE LAV.RE
<b>PAOLO VI</b>	VIA TORRICELLA DI SOPRA 150	00866910177	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.MARTA</b>	VIA P.MARONE 13/	80019170176	FOND.NE S.TA MARTA
<b>G.SEGA</b>	VIA G.SEGA 12	80052030170	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>PASSERINI</b>	VIA BELVEDERE 26	80019490178	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.STEFANO</b>	VIA BONATELLI 8	80049510177	PARR. S.TO STEFANO
<b>CRISTO RE</b>	VIA F.FILZI 11	00872710173	SCUOLA DELL'INFANZIA
<b>S.M. CROCIFISSA</b>	VIA GALILEI 65	80010170175	PARR. S.TA MARIA CROCIFISSA
<b>MADD. DI CANOSSA</b>	VIA DIAZ 30	00558630174	CASA PRIMARIA CANOSSIANE
<b>PARR. SAN ROCCO</b>	VIA FORNACI 68	98029930173	PARR. SAN ROCCO
<b>S.GIUSEPPE</b>	VIA MORETTO 38	02347900587	CONGR. SUORE ANCELLE
<b>AUDIOFONETICA UBERTI</b>	VIA S. ANTONIO 61	03451280980	FONDAZ. BRES.C.NA CAVALLERI
<b>S. MARIA DEGLI ANGELI</b>	VIA BASSICHE 36	98174940175	FONDAZ. SC. CATTOLICA
<b>S.MARIA AUSILIATRICE</b>	VIA LOMBARDIA 40	00665500179	CASA MARIA AUSILIATRICE
<b>S.MARIA DI NAZARETH</b>	VIA FERRI 91	80009570179	CONGR. SACRA FAMIGLIA
<b>MONS. FRANCESCHETTI</b>	VIA PIAMARTA 6	03596500987	COOP.VA IL CENTRO DEL CUORE

successivamente rispettivamente denominati "Comune" ed "Enti Gestori", nonché l'Associazione degli asili e delle scuole dell'infanzia "ADASM-FISM", quest'ultima intervenente nella sua qualità di ente di rappresentanza e di coordinamento degli istituti parificati;

**si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 - Offerta scolastica

Gli Enti Gestori si impegnano nei confronti del Comune a garantire:

- un servizio educativo per i bambini e le bambine residenti nel Comune, iscrivibili alle scuole dell'infanzia che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;
- un'offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.

Art. 2 - Requisiti

Gli Enti Gestori che sottoscrivono la presente convenzione, hanno già ottenuto la parità per le scuole gestite dagli stessi, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

Inoltre gli Enti Gestori si obbligano a rispettare gli ulteriori sotto indicati requisiti, che sono considerati essenziali per garantire una offerta scolastica qualitativamente elevata:

- la costituzione di sezioni con un numero di alunni non superiore a ventotto;
- l'attuazione del doppio organico per quanto concerne il ruolo docente;
- la sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo, **in misura appropriata per mantenere un'adeguata qualità dell'offerta formativa;**
- l'aggiornamento periodico e la formazione degli ~~educatori~~ **dei docenti;**
- la presenza di insegnanti di sostegno e/o di personale assistenziale, con idonea preparazione e competenza, che affianchi gli alunni in situazione di handicap, per i quali **l'A.T.S. (già A.S.L.)** abbia richiesto l'intervento assistenziale, ai sensi dell'art. 3) comma 1b, della Legge n.104/1992;
- l'accoglienza di alunni stranieri residenti e/o domiciliati, nonché la loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici.

Art. 3 - Indicazioni Nazionali per il curriculum per la scuola dell'infanzia

Gli Enti Gestori si impegnano ad operare nel rispetto delle vigenti "Indicazioni per il curriculum" per le scuole dell'infanzia e di ulteriori disposizioni di legge, relative alla scuola dell'infanzia.

Art. 4 - Iscrizioni ed ammissione

Gli Enti Gestori garantiscono l'assoluta gratuità del servizio educativo, accolgono prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini resi-

denti a Brescia, che ne facciano richiesta, nei tempi e con le modalità definite di concerto con il Comune.

L'ammissione dei bambini residenti alla frequenza della scuola dell'infanzia convenzionata avviene nei limiti di cui all'art. 2, sulla base di un'apposita graduatoria predisposta in esecuzione di criteri concordati tra le parti, in cui è sempre prioritario il principio della residenzialità.

#### Art. 5 - Modalità di formazione delle sezioni

Nella scuola dell'infanzia dell'ente gestore vengono accolti tutti i bambini che hanno compiuto i tre anni o li compiono entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere iscritti anche i nati ~~nel mese di gennaio~~ **non oltre il termine del 15 marzo dell'anno** successivo, purché ci sia disponibilità di posti e siano esaurite le eventuali liste di attesa dei nati entro il 31 dicembre. La permanenza nella scuola dell'infanzia dura di norma fino al compimento dell'età per l'iscrizione obbligatoria alla scuola primaria.

Il numero standard di bambini di una sezione di scuola dell'infanzia paritaria aderente alla convenzione è fissato in 25. Tale numero potrà essere in qualsiasi momento rideterminato mediante determinazione dirigenziale a cura del responsabile del Settore ~~Pubblica Istruzione~~ **Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido** - del Comune di Brescia.

Pertanto il numero delle sezioni funzionanti in ciascuna scuola sarà determinato dividendo per 25 il totale dei bambini ammessi residenti in città e, solo con l'eventuale residuo di bambini residenti si potrà costituire un'ulteriore sezione, purché si raggiunga il numero minimo di 15 bambini aventi diritto.

Qualora il numero residuo dei bambini sia inferiore a 15, si potranno costituire sezioni di 28 bambini (max.) come previsto dal CCNL FISM. La presenza di alunni in situazione di difficoltà segnalati, opportunamente seguiti e/o assistiti, non modifica il numero standard di alunni per sezione.

#### Art. ~~5/bis~~ 6 - Scuola Audiofonetica

In considerazione della specificità e delle peculiarità della scuola paritaria Audiofonetica A. Uberti, nonché dell'elevata concentrazione di bambini diversamente abili accolti in detta scuola, il numero delle sezioni funzionanti nella scuola dell'infanzia convenzionata A. Uberti sarà determinato dividendo per 20 il totale dei bambini ammessi residenti in città e, con l'eventuale residuo di bambini residenti si potrà costituire un'ulteriore sezione, purché si raggiunga il numero minimo di 15 bambini aventi diritto.

Qualora il numero residuo dei bambini sia inferiore a 15, si potranno costituire sezioni di 28 bambini (max.) come previsto dal CCNL FISM.

#### Art. 7 - Sezioni

Il numero delle sezioni della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori è riconosciuto annualmente dal Comune prima del 30 giugno di ogni anno, sulla base del numero delle sezioni ~~operanti~~, determinate in base ai criteri di cui ai precedenti artt. 5 e ~~5/bis~~ 6.

Il numero delle sezioni così riconosciute è valevole per l'intero anno scolastico di riferimento.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti Gestori trasmettono al Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido - del Comune, una richiesta di funzionamento delle sezioni che intendono attivare per l'anno scolastico successivo, con l'attestazione del numero dei bambini iscritti, residenti nel Comune di Brescia.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione da parte di residenti sia superiore alla disponibilità complessiva di sezioni riconosciute alla singola scuola convenzionata, l'eventuale convenzionamento di nuove sezioni dev'essere preventivamente concordato tra le parti ed espressamente autorizzato dal Comune.

#### Art. 8 - Personale ~~educativo~~ docente

E' riconosciuta al personale ~~educativo~~ docente della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori l'autonomia didattica.

Gli Enti Gestori devono garantire la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati dalle leggi regionali. Tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dagli Enti Gestori e deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità fisica, che l'abilitazione all'insegnamento.

Nel trattamento economico e giuridico deve essere assicurato il rispetto delle norme contrattuali di settore (contratto FISM) e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro.

All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato al Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune l'elenco nominativo del personale ~~educativo~~ docente e di quello ausiliario dipendente dagli Enti Gestori. ~~L'assunzione del personale avviene con una lettera di incarico, che, debitamente sottoscritta per accettazione dal personale incaricato, viene depositata a cura dell'ADASM - FISM, presso il Servizio Scuole dell'infanzia del Comune entro il giorno 30 del primo mese di attività dell'anno scolastico.~~

#### Art. 9 - Aggiornamento periodico e formazione del personale docente

Gli Enti Gestori devono garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente in servizio, quale diritto dovere di tutti gli insegnanti.

L'ADASM - FISM garantisce, coordina e sovrintende, con riferimento al Progetto Educativo e al Piano Formativo delle scuole le iniziative degli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia ~~parificate~~ paritarie, attraverso l'organizzazione del programma annuale dei corsi, con lo scopo di creare attività di aggiornamento e qualificazione che costantemente migliorino le forme di intervento educativo e didattico e l'impostazione complessiva della scuola pubblica integrata di qualità per l'infanzia.

E' assicurata l'eventuale partecipazione degli insegnanti a progetti di sperimentazione educativo-didattica e/o a altri corsi di professionalizzazione congiuntamente proposti dal Comune, dall'ADASM - FISM e dagli Enti Gestori, anche in collaborazione con Università e Istituti specializzati ai sensi del D.M. 10 luglio 2000, n. 177.

#### Art.10 - Personale ausiliario

L'organico del personale ausiliario deve essere adeguato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica, nonché sufficiente a garantire idonee condizioni igienico

sanitarie degli edifici e ~~comunque in numero non inferiore a garantire il rapporto costante di un ausiliario a tempo pieno per ogni sezione funzionante nella scuola.~~

Devono essere garantiti l'aggiornamento e la formazione del personale ausiliario in servizio, quale diritto dovere di tutti gli operatori.

Art.11 - Integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psicofisica e relazionale

Gli Enti Gestori della scuola dell'infanzia accolgono tutti i bambini e le bambine.

La scuola dell'infanzia gestita dagli Enti Gestori promuove la presenza della diversità, quale risorsa ed occasione di maturazione personale e collettiva e come opportunità educativa e socializzante.

~~Nel caso di inserimento di alunni in situazione di difficoltà psicofisica e/o relazionale, per i quali l'Azienda Sanitaria Locale abbia prodotto apposita certificazione con la quale sia richieste l'intervento assistenziale e/o di un insegnante di sostegno, gli Enti Gestori devono garantire la presenza del personale richiesto, con idonea preparazione e competenza.~~

Art.12 - Servizi integrativi e complementari

Gli Enti Gestori ~~previo accordo con il Comune~~ previa comunicazione al Comune possono attivare servizi integrativi, quali ad esempio l'ingresso anticipato e il tempo prolungato.

Art.13 - Integrazione scolastica alunni stranieri

Gli Enti Gestori assicurano l'integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti specifici.

Art.14 - Spese di gestione ordinaria e straordinaria e per l'acquisto del materiale didattico

Gli Enti Gestori provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.

Art.15 - Mensa

Il servizio di ristorazione scolastica può essere gestito direttamente dagli Enti Gestori, oppure dal Comune.

Quando gli Enti Gestori organizzano direttamente il servizio mensa, oltre ad assumersi tutti gli oneri economici relativi, devono rispettare le tabelle dietetiche approvate dall'Autorità Sanitaria e dal Comune, e devono altresì assicurare il rispetto delle cogenti disposizioni sull'auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.

In ogni caso il personale e le attrezzature di cucina sono a carico degli Enti Gestori.

Quando gli Enti Gestori intendono avvalersi del servizio di ristorazione del Comune devono formalmente comunicare tale intenzione entro il mese di ~~giugno~~ **gennaio**, ~~dell'anno solare~~ precedente all'anno scolastico nel quale dovrebbe partire il servizio, per consentire al Comune di valutare la fattibilità dell'iniziativa e di programmare l'intervento.

Gli Enti Gestori che intendono recedere dal servizio mensa del Comune devono darne formale comunicazione al ~~Servizio Scuole dell'infanzia~~ **Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido** - entro il 30 marzo dell'anno scolastico in corso e con decorrenza da quello successivo.

#### Art.16 - Tariffe servizio mensa

In tutti i casi di cui all'articolo precedente il servizio di ristorazione scolastica è oneroso.

Gli Enti Gestori applicano all'utente le tariffe stabilite dal Comune, per le diverse fasce di reddito e provvedono all'esazione delle rette secondo modalità analoghe a quelle applicate dal Comune.

**Eventuali agevolazioni tariffarie concesse agli utenti con famiglie numerose, in analogia a quanto stabilito per l'utenza del Comune, saranno rimborsate dallo stesso all'Ente gestore fino alla concorrenza dell'onere finanziario sostenuto.**

Le rette sono versate dall'utenza direttamente al Comune nel caso lo stesso eroghi la prestazione, altrimenti vengono trattenute dagli Enti Gestori.

#### Art.17 - Tariffe servizi integrativi

In caso di servizi aggiuntivi (es. orario prolungato e anticipato) gli Enti Gestori, ~~fissano il corrispettivo degli stessi sulla base delle tariffe applicate dal Comune per i servizi integrativi corrispondenti.~~

**a partire dell'anno scolastico 2017/2018, ne fissano autonomamente il corrispettivo a carico dell'utenza. Limitatamente all'anno scolastico 2016/17, il corrispettivo di tali servizi dovrà essere determinato sulla base delle tariffe applicate dal Comune per i servizi integrativi corrispondenti.**

#### Art.18 - Calendario scolastico e orario di funzionamento

Gli Enti Gestori determinano la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, **in osservanza delle norme Regionali in materia** comunque assicurando un periodo di frequenza scolastica non inferiore a quello stabilito per le scuole dell'infanzia del Comune.

Il tempo scuola giornaliero della scuola dell'infanzia degli Enti Gestori non può essere inferiore a quello delle scuole dell'infanzia comunali e non superiore a 10 ore.

**Ai fini della presente convenzione la durata dell'anno scolastico è fissata dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.**

#### Art.19 - Contributo del Comune per il funzionamento della scuola convenzionata

La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 e dei requisiti di cui all'art. 2

del presente atto sono il presupposto necessario per l'erogazione del contributo perequativo per il funzionamento delle scuole convenzionate.

Gli Enti Gestori devono trasmettere entro il ~~1° ottobre~~ **15 settembre** di ogni anno, tramite l'ADASM FISM la seguente documentazione:

- 1) l'elenco degli alunni residenti frequentanti ciascuna scuola dell'infanzia convenzionata;
- 2) idonea autocertificazione del rappresentante legale dell'ente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente capoverso.

In presenza delle sopra descritte condizioni **per ogni anno scolastico di durata della convenzione**, il Comune versa all'Ente gestore un contributo ~~annuo~~ per ciascuna sezione, così come formata ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 5, ~~5-bis e 6. 6 e 7.~~

~~La determinazione del contributo per sezione di scuola convenzionata è commisurata al costo annuo di una sezione di scuola dell'infanzia comunale, calcolato assumendo le seguenti voci di spesa:~~

- ~~— personale educativo con doppio organico (escluso personale di sostegno);~~
- ~~— personale ausiliario~~
- ~~— sostituzioni del personale docente e non docente~~
- ~~— cancelleria e stampati~~
- ~~— sussidi didattici~~
- ~~— prodotti per pulizie~~
- ~~— attrezzature e mobili non ammortizzabili~~
- ~~— manutenzioni ordinarie mobili e immobili~~
- ~~— utenze (compreso riscaldamento)~~
- ~~— formazione e aggiornamento del personale~~
- ~~— sperimentazioni didattiche~~

~~A partire dall'entrata in vigore della presente convenzione il contributo annuo per sezione è fissato in € 88.716,81 a partire dall'1.9.2012 pari al 78% circa del costo annuo di una sezione di scuola dell'infanzia comunale determinato con i criteri di cui sopra. Il suddetto contributo sarà erogato in due rate, la prima entro la fine del mese di febbraio di importo pari al 60% del contributo globale, mentre la seconda da erogarsi entro il mese di dicembre, pari al rimanente 40%.~~

A partire dall'entrata in vigore della presente convenzione il contributo per **anno scolastico per sezione è fissato in € 77.250,00.**

**Il suddetto contributo sarà erogato in due rate, la prima di importo minimo pari al 40% del contributo globale, entro la fine del mese di novembre, mentre la seconda rata a saldo di quanto spettante sarà erogata entro la fine del mese di aprile.**

Il numero delle sezioni da assumere a parametro per l'erogazione del contributo di cui sopra sarà quello delle sezioni riconosciute dal Comune per l'anno scolastico in corso.

~~Nel caso in cui altri enti istituzionali (Stato, Regione, ecc.) eroghino fondi a qualsiasi titolo alla scuola dell'infanzia convenzionata, la contribuzione comunale viene ridotta di una somma corrispondente a quella sostenuta dalle altre agenzie istituzionali.~~

Il contributo è aggiornato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi relativi all'intera collettività (Nic) rilevato alla data del ~~31 dicembre~~ **31 agosto** di ciascun anno.

Il Comune e gli Enti Gestori su richiesta di una delle parti, possono concordemente adeguare, in aumento o in diminuzione ed in modo proporzionale, ogni tre anni il contributo per sezione di scuola convenzionata. ~~sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Comune, in relazione alle voci di spesa, sopra individuate.~~

**Limitatamente alla prima annualità scolastica di entrata in vigore della presente convenzione (2016/2017), i contributi di cui al presen-**

te articolo, sono ridotti delle somme corrispondenti ad eventuali contributi erogati alle scuole convenzionate da altri enti pubblici (Stato, Regione, ...)nel periodo suddetto e riferiti all'anno scolastico 2015/2016.

Sono altresì ridotti delle eventuali somme a credito del Comune a compensazione di contributi versati in eccesso, sempre riferiti all'anno scolastico 2015/2016.

Art.20 - Contributo per presenza di alunno in situazione di difficoltà

Il Comune eroga un contributo integrativo di ~~12.226,27~~ 12.607,00 Euro a ~~partire dall'1.9.2012~~ per ogni alunno residente, in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale certificata, per il quale l'Agenzia di Tutela della Salute (già Azienda Sanitaria Locale) abbia richiesto uno specifico ed individualizzato sostegno educativo tramite insegnante di sostegno e/o un contributo integrativo di ~~8.930,49~~ 9.209,00 Euro a ~~partire dall'1.9.2012~~ nel caso in cui sia richiesto dall'ASL ATS un sostegno assistenziale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale. Gli Enti Gestori, all'uopo, devono presentare al Servizio Scuole dell'Infanzia Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune, in via riservata e preventiva, copia della documentazione medica ufficiale attestante la presenza dei bambini portatori di handicap e l'entità della loro compromissione.

Gli Enti Gestori devono inoltre comprovare l'effettiva assunzione del personale educativo e/o assistenziale di sostegno richiesto dall'ASL ATS tramite gli adempimenti di cui al precedente art. 7 8.

I contributi di cui al presente articolo s'intendono per personale assunto a tempo pieno e saranno proporzionalmente ridotti nel caso in cui l'Ente Gestore assuma il personale educativo e/o assistenziale con contratti part-time.

I contributi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi relativi all'intera collettività (Nic) rilevato alla data del ~~31 dicembre~~ 31 agosto di ciascun anno.

Nel caso in cui altri enti istituzionali (Stato, Regione, ecc.) erogino fondi a titolo di contributo per gli alunni in situazione di difficoltà alla scuola dell'infanzia convenzionata, la contribuzione comunale viene ridotta di una somma corrispondente a quella sostenuta dalle altre agenzie istituzionali.

I tempi e le modalità di erogazione di tale contributo sono i medesimi di cui all'art. 19.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla scuola Audiofonetica "A. Uberti", in quanto destinataria di specifici contributi di altri Enti relativi all'inserimento di bambini diversamente abili.

Art.21 - Verifiche

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

Il Comune, almeno due volte nell'arco dell'anno scolastico per ogni istituto, si impegna a controllare, tramite ispezione da parte di funzionari comunali che verbalizzeranno la valutazione sul rispetto da parte degli Enti Gestori di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

- il rispetto degli standards tariffari comunali;

- l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;
- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte degli Enti Gestori;
- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dagli Enti Gestori;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **l'osservanza delle disposizioni dell'ATS e delle altre agenzie di controllo impartite dai suddetti soggetti in risultanza di sopralluoghi di verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;**
- la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi, cui all'art. 2 del presente atto.

#### Art.22 - Responsabilità dell'ente gestore

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo della scuola è a carico degli Enti Gestori.

Il Comune segnala per iscritto agli Enti Gestori eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Gli Enti Gestori possono presentare, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.

In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune si riserva di recedere dal rapporto.

#### Art.23 - Commissione

Per accertare ~~sia~~ l'effettivo rispetto delle clausole del presente atto, ~~che per promuovere la programmazione e la pianificazione di un compiuto sistema formativo integrato per la prima infanzia~~ è costituita una apposita Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, di cui fanno parte:

- il Presidente dell'ADASM-FISM o un suo delegato;
- due rappresentanti delle scuole dell'infanzia a gestione non statale convenzionate;
- ~~il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune o un suo delegato;~~
- ~~il Dirigente responsabile del Servizio scuole dell'infanzia del Comune.~~
- **il Responsabile dell'Area Servizi Educativi del Comune o un suo delegato;**
- **il Dirigente responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune.**

~~La Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti,~~ **La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno oltre che su richiesta di una delle parti** per valutare e promuovere le condizioni per la realizzazione di un positivo rapporto integrativo della continuità del processo educativo tra scuole comunali, convenzionate e statali.

In particolare la Commissione propone sinergie nei processi tecnici di programmazione, si confronta sulle diverse esperienze condotte nelle

scuole dell'infanzia cittadine, esprime parere sui progetti di sperimentazione.

**Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in sezione dedicata.**

#### Art.24 - Durata

La presente convenzione entra in vigore con il ~~1° gennaio 2009~~ **1° settembre 2016** ed ha validità ~~fino al 31.8.2016~~ **31.08.2022**.

In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data all'altra parte entro il ~~30 giugno~~ **31 dicembre**, con effetti decorrenti dall'anno **scolastico** successivo.

#### Art.25 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Brescia. Per l'esecuzione dell'atto le parti dichiarano di eleggere speciale domicilio rispettivamente: Comune di Brescia, P.zza Loggia n.1, l'ADASM-FISM in Via Bollani - Brescia.

#### Art. 26 - Disposizioni finali

Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli Enti Gestori.

Per quant'altro in atto non previsto, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di legge anche speciali applicabili alla fattispecie.